

## RISOLUZIONE N. 49/E



*Roma, 16 maggio 2019*

**OGGETTO:** *Ridenominazione del codice tributo “2025” e istituzione di ulteriori codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale all’IRES per gli intermediari finanziari – articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni*

L’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, prevede che *“Per gli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per la Banca d’Italia, l’aliquota di cui all’articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali”*.

In proposito, per distinguere i versamenti della suddetta addizionale all’IRES dai versamenti dell’imposta corrisposta con l’aliquota ordinaria, si istituiscono i seguenti codici tributo del modello F24 per i pagamenti a titolo di acconto:

- **“2041”** denominato **“Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Acconto prima rata - art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208”**;
- **“2042”** denominato **“Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208”**.

Per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente **“2025”**, istituito con la risoluzione n. 42/E del 23 aprile 2014 per il versamento dell’addizionale IRES di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (applicata solo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013), come di seguito ridenominato:

- **“2025”** denominato **“Addizionale IRES per gli intermediari finanziari - Saldo - art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 2015, n. 208”**.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“Importi a debito versati”*, con l’indicazione nel campo *“anno di riferimento”* dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato *“AAAA”*. Il codice tributo **“2025”** è utilizzabile anche in corrispondenza degli *“importi a credito compensati”*.

Per i codici tributo **“2025”** e **“2041”**, nel campo *“rateazione/regione/prov./mese rif.”* sono indicate le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato *“NNRR”*, dove *“NN”* rappresenta il numero della rata in pagamento e *“RR”* indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con *“0101”*.

IL CAPO DIVISIONE  
*firmato digitalmente*